

REGOLAMENTO SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA
“CAMPI ESTIVI 2026”

ART. 1 - ASSISTITI

I sussidi alla famiglia di cui al presente regolamento sono prestati esclusivamente a favore dei Soci regolarmente iscritti alla **ChiantiMutua ETS**, in seguito per brevità denominata *Mutua*.

ART. 2 – SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA

La *Mutua*, in attuazione delle proprie finalità statutarie e in conformità a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico in tema di mutuo soccorso, garantisce i seguenti sussidi al fine di sostenere la famiglia dell'associato:

Sussidio per CAMPI ESTIVI / CAMPI SOLARI	Beneficiari	Massimale
Sussidio per Campi Estivi /Campi Solari o altrimenti denominati: per i corrispettivi o contributi di partecipazione versati a favore di Enti Pubblici, Associazioni Sportive o Culturali, Oratori Parrocchiali o altri Soggetti che organizzano/gestiscono per la stagione estiva 2026 attività ricreativa, sportiva o di altro tipo rivolta a minori che abbia la durata di almeno una settimana (5 gg lavorativi), <u>convenzionati e non</u> .	Figli minorenni di Soci	50,00 € per figlio

Il sussidio per CAMPI ESTIVI / CAMPI SOLARI è dovuto anche nel caso in cui il versamento dei corrispettivi o contributi sia effettuato a favore di un soggetto organizzatore non convenzionato con la *Mutua*.

Per beneficiare del sussidio sopra indicato il Socio deve obbligatoriamente presentare domanda di sussidio allegando la documentazione di spesa prevista e il **nome e cognome del figlio** per il quale il sussidio è richiesto.

I Sussidi straordinari alla famiglia “CAMPI ESTIVI 2026” sono dovuti solo se il Socio è in regola con il pagamento della quota di ammissione e dei contributi associativi annuali.

ART. 3 – LIMITI AI SUSSIDI STRAORDINARI ALLA FAMIGLIA

I sussidi indicati al precedente art. 2 sono erogati fino alla concorrenza massima della spesa sostenuta e dimostrata da apposito documento.

I sussidi straordinari alla famiglia, inoltre, non sono dovuti se dipendenti da presentazione di domanda di sussidio da più di un Socio facente parte lo stesso nucleo familiare per i medesimi figli minori.

I documenti di spesa possono essere forniti anche in copia con l'apposizione della dicitura “per copia conforme” sottoscritta dal richiedente. La *Mutua* si riserva comunque di richiedere la presentazione dell'originale per eventuali verifiche.

ART. 4 - DECORRENZA DELLE GARANZIE - TERMINI DI ASPETTATIVA

I sussidi di cui al presente regolamento decorrono dalle ore 24:00 del **30esimo** giorno successivo all'accoglimento della domanda di ammissione a Socio e pagamento della quota di ammissione e del contributo associativo annuo.

Negli anni successivi al primo, l'erogazione dei sussidi straordinari alla famiglia, se rinnovati, non ha luogo se il contributo associativo non è stato regolarmente pagato alla scadenza annuale. In caso di morosità il diritto ai sussidi cessa e si ripristina alle ore 24:00 del **180esimo** giorno successivo al pagamento delle quote arretrate.

DISPOSIZIONE DI DEROGA TEMPORANEA - TERMINI DI ASPETTATIVA

In via eccezionale, dall'entrata in vigore del presente Regolamento fino al 31.12.2026 le garanzie riferite ai soli sussidi decorrono dalle ore 24,00 del giorno dell'accoglimento della domanda di ammissione a Socio.

ART. 5 – DURATA DELLA COPERTURA

L'assistenza erogata dalla *Mutua* attraverso i sussidi "CAMPI ESTIVI 2026" di cui al presente regolamento ha durata limitata al periodo compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2026.

ART. 6 – TERMINI E PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE

TERMINI

La domanda di rimborso, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere presentata entro 30 giorni dall'emissione della fattura/ricevuta, o in alternativa, entro 30 gg dal termine del Campo Estivo.

Le domande presentate oltre i termini suindicati non saranno rimborsate.

PROCEDURE

L'erogazione dei rimborsi previsti dal presente regolamento avviene con due distinte modalità in relazione al canale di fruizione utilizzato dal Socio:

- in caso di fruizione delle prestazioni prenotate attraverso il Portale riservato ai Soci, i rimborsi previsti saranno versati in nome e per conto del Socio stesso direttamente alle strutture/operatori sanitari. In tal modo il socio provvederà a pagare per la parte di sua spettanza la fattura, emessa a suo carico per l'importo totale della spesa, mentre la restante parte corrispondente al rimborso, in quanto dovuto e nei limiti dei massimali previsti, verrà versata da ChiantiMutua ETS direttamente alla struttura operatore sanitario che ha emesso la fattura. Il Socio pertanto usufruirà del rimborso previsto al momento del pagamento della prestazione sanitaria e non dovrà quindi procedere a presentare domanda di rimborso tramite la modalità *on line* o cartacea;
- in caso di fruizione delle prestazioni con prenotazione effettuata dal socio direttamente presso la struttura operatore sanitario, dovrà essere presentata apposita richiesta di rimborso con una delle seguenti due modalità:
 - 1) tramite l'apposita procedura web dall'Area Riservata del sito www.chiantimutua.it (**MODALITA' CONSIGLIATA**);
 - 2) tramite gli appositi Moduli di richiesta cartacei scaricabili dal sito che, unitamente ai documenti richiesti, devono essere **consegnati in busta chiusa**, (indirizzata a ChiantiMutua ETS, Piazza Arti e Mestieri 1, 50026 San Casciano V.Pesa) presso una **delle Filiali ChiantiBanca, che apporrà la data che farà fede per il termine di presentazione**. La domanda di pagamento deve essere redatta in conformità ai modelli predisposti dalla *Mutua* e firmata dal beneficiario.

La richiesta di sussidio straordinario per i CAMPI ESTIVI / CAMPI SOLARI 2026, dovrà essere accompagnata da:

- ✓ *documento (fattura o ricevuta) rilasciato dall'Ente o Soggetto organizzatore/gestore delle attività indicante il nominativo del figlio del Socio della Mutua ed il periodo di partecipazione di almeno una settimana;*

E' fatta salva la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di chiedere documentazione integrativa e informazioni supplementari al richiedente. Comportamenti ostativi possono comportare il rifiuto della richiesta di sussidio.

ART. 7 – DISPOSIZIONI ESECUTIVE

Il Socio è tenuto ad osservare le norme di funzionamento e le disposizioni di attuazione del presente regolamento emanate dal Consiglio di Amministrazione della *Mutua* e portate a conoscenza del Socio.

Il Socio, con la sottoscrizione della domanda di ammissione alla *Mutua*, si impegna all'osservanza delle presenti norme regolamentari.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel testo di questo Regolamento, troveranno applicazione le norme del Codice Civile.